REGOLAMENTO (CE) N. 1341/2001 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 2001

che modifica il regolamento (CE) n. 169/2001 e porta a 70 000 tonnellate la gara permanente per la rivendita sul mercato interno di riso detenuto dall'organismo d'intervento italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 [2], in particolare l'articolo 8, lettera b), ultimo trattino,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione [3] fissa le procedure e le condizioni per la vendita del risone detenuto dagli organismi d'intervento.

(2) Il regolamento (CE) n. 169/2001 della Commissione [4], modificato dal regolamento (CE) n. 573/2001 [5], ha aperto una gara permanente per la revendita sul mercato interno di 50 000 tonnellate di riso detenute dall'organismo d'intervento italiano.

(3) Vista la situazione attuale del mercato, è opportuno aumentare la quantità messa in vendita sul mercato interno di circa 20 000 tonnellate di risone detenute dall'organismo d'intervento italiano, suddivise in 10 000 tonnellate del tipo Japonica e in 10 000 tonnellate del tipo Indica, prorogando al tempo stesso il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale.

(4) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 169/2001 è modificato come segue:

1) All'articolo 1 del regolamento, i termini «50 000 tonnellate di risone, di cui 40 000 tonnellate del tipo Japonica e 10 000 tonnellate del tipo Indica», sono sostituiti dai termini «70 000 tonnellate di risone, di cui 50 000 tonnellate del tipo Japonica e 20 000 tonnellate del tipo Indica».

2) All'articolo 2, paragrafo 2, la data del 27 giugno 2001 è sostituita dalla data del 31 luglio 2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.
[2] GU L 193 del 29.7.2000, pag. 23.
[3] GU L 9 del 12.1.1991, pag. 15.
[4] GU L 26 del 27.1.2001, pag. 17.
[5] GU L 85 del 24.3.2001, pag. 4.